

All' A.G.R.E.A

agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' APPAG Trento

appag@pec.provincia.tn.it

All' ARCEA

protocollo@pec.arcea.it

All' ARPEA

protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' A.R.T.E.A

arte@cert.legalmail.it

All' A.V.E.P.A

protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo Pagatore AGEA

protocollo@pec.agea.gov.it

All' Organismo pagatore
della Regione Lombardia

opr@pec.regione.lombardia.it

All' Organismo pagatore OP della Provincia
Autonoma di Bolzano

OPPAB

organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' Organismo Pagatore ARGEA

Sardegna

argea@pec.agenziaargea.it

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

opr@certregione.fvg.it

Al C.A.A. Coldiretti S.r.l.

caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

Al C.A.A. CIA S.r.l.

amministrazionecaa-cia@legalmail.it

Al CAA Caf Agri

caacafagri@pec.caacafagri.com

Al CAA degli Agricoltori

caadegliagricoltori@legalmail.it

Al MASAF

Dipartimento delle Politiche Europee e
Internazionali e dello Sviluppo Rurale

c.a. Dott. Giuseppe Blasi

g.blasi@politicheagricole.it

Capo Dipartimento DIPEISR

Direzione generale dello sviluppo rurale

c.a. dott.ssa Simona Angelini

s.angelini@politicheagricole.it

Gestione delle crisi in agricoltura

c.a. Dr. Mauro Serra Bellini

m.serrabellini@masaf.gov.it

All'ISMEA

ismaa@pec.ismea.it

Direzione Generale

c.a. Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli

c.zaganelli@ismaa.it

All'AGRI-CAT s.r.l.

Viale Liegi, 26 00198 Roma

c.a. Dott. Giuseppe Razeto

g.razeto@ismaa.it

e, p.c.

Al Coordinatore Commissione Politiche Agricole
Regione Veneto - Palazzo Sceriman

Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (VE)

area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Oggetto: disposizioni sul prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e sul finanziamento del Fondo AgriCat - Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da alluvioni, gelo o brina e siccità.

Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (UE) 2115/2021** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno e ai Piani strategici degli Stati membri per la PAC 2023-2027 e, in particolare:
 - Art.19, rubricato “contributo agli strumenti di gestione del rischio”, in virtù del quale “uno Stato membro può decidere di assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore per il contributo dell’agricoltore a uno strumento di gestione del rischio. Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti in un determinato anno”;
 - Art. 76, “Strumenti di gestione del rischio, che dispone la possibilità per gli Stati Membri di implementare gli strumenti di gestione del rischio in agricoltura”;
- **Il Regolamento (UE) 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027** approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, che ricomprende gli interventi di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021, inerenti alla Gestione del rischio, fra i quali l’implementazione di un Fondo mutualistico nazionale catastrofale (**scheda SRF04**);
- **Legge n. 234, del 30 dicembre 2021**, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 515, che prevede l’istituzione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo, brina e siccità nonché i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso, i quali verranno definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 102/2004;
- **il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21** convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- **Decreto Ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022**, “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”, e, in particolare, l’articolo 9 - Contributo agli strumenti di gestione del rischio;
- **Legge n. 197, del 29 dicembre 2022**, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 302, che modifica le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 517 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- **Decreto Ministeriale n. 667236, del 30 dicembre 2022**, “Disposizioni per la costituzione,

il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità”;

- **Decreto Ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591** recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 e, in particolare, il Capo VI che stabilisce criteri e modalità di intervento per l’anno 2023 del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole;
- **Decreto Ministeriale 5 aprile 2023, n. 0193990** recante approvazione del Regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- **Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75** convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” ed in particolare l’articolo 30, comma 4, che modifica le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 516 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Definizioni

- **Fondo AgriCat:** “*Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo, brina e siccità*”;
- **Agri-CAT S.R.L.:** società di capitali costituita il 21 luglio 2022 dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di procedere alla gestione del Fondo AgriCat e riconosciuta come soggetto gestore del Fondo dall’articolo 4 del DM n. 667236 del 30 dicembre 2022;
- **Piano di gestione del rischio:** Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) è il provvedimento con il quale viene disciplinato annualmente l’intero sistema di gestione del rischio agevolato dettando le regole di attuazione dei tre strumenti previsti: polizze assicurative, Fondi di mutualizzazione e Fondi per la stabilizzazione del reddito (IST), ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e che disciplina i criteri e le modalità d’intervento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 234 del 2021;
- **AGEA Ufficio gestione del Rischio:** Ufficio AGEA che cura la gestione degli strumenti di monitoraggio della Banca Dati dei rischi agricoli sui cambiamenti climatici, della rete di rilevazione delle rese derivante dal Fondo per la rassicurazione dei rischi agricoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste istituito con legge n. 388, del 23 dicembre 2000 e, in particolare, l’art. 127, comma 3, con lo scopo di supportare l’intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio nei casi di servizio di supporto meteorologico e di re-analisi storica delle avversità ai fini dello sviluppo della conoscenza dei fattori di rischio della competitività delle imprese agricole;
- **Agricoltore partecipante al Fondo AgriCat:** l’agricoltore destinatario delle compensazioni finanziarie del Fondo ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera a) del D.M. Masaf del 30 dicembre 2022 n. 667236;
- **Indennizzo:** compensazione finanziaria riconosciuta all’agricoltore partecipante al Fondo AgriCat a causa di un danno subito da eventi di gelo o brina, alluvione, siccità, sulla base di sopralluogo peritale, ovvero di indici di riferimento;

- **Sistema integrato di gestione dei rischi:** istituito ai sensi del Capo III del D.M. 12 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 marzo 2015, e s.m.i., nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che assicura l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
- **Agea Coordinamento:** organo che agisce come unico interlocutore della Commissione, cura la rendicontazione delle spese degli Organismi pagatori promuovendo l'applicazione armonizzata delle procedure;
- **Centro di assistenza Agricola (CAA):** il soggetto rispondente ai requisiti di cui al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i., convenzionato con gli Organismi pagatori che opera sul SIAN su mandato degli agricoltori partecipanti al Fondo;
- **Organismi Pagatori:** organismi preposti alla gestione e rendicontazione delle spese finanziate attraverso le risorse dei fondi FEAGA e FEASR. Sono riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro (DM 567663 del 7 novembre 2022).

1. Premessa.

Al fine di introdurre più moderni ed efficaci strumenti di gestione del rischio in agricoltura, la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha istituito il “*Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo, brina e siccità*” (di seguito Fondo AgriCat).

Tale Fondo costituisce un primo livello di copertura mutualistica contro i rischi meteorologici estremi (alluvione, gelo, brina e siccità) in favore delle aziende agricole destinatarie di aiuti diretti PAC che, in caso di **perdite superiori al 20% della loro produzione** media annua **calcolata secondo quanto previsto dal PGRI**, possono beneficiare di un indennizzo parametrato al danno quantificato su base areale o sulla base degli esiti della perizia individuale nel caso di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi catastrofali.

Il Fondo opera a copertura dei rischi catastrofali nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno e la durata della copertura mutualistica, per ciascun prodotto, è definita dal regolamento del Fondo ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera c) del DM 667236, del 30 dicembre 2022.

Agri-Cat s.r.l. acquisisce le informazioni e svolge le attività necessarie al perseguimento dei fini istituzionali anche attraverso idonee modalità di collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito AGEA) la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, provvede, nelle sue funzioni di Organismo pagatore, all'erogazione degli indennizzi.

Le concrete modalità di svolgimento della predetta collaborazione saranno oggetto di apposita convenzione sottoscritta dai due Enti, nell'ambito della quale:

- Agri-Cat s.r.l. assicura, secondo principi improntati ai criteri di massima trasparenza, le attività istruttorie per l'accesso ai benefici, di controllo e ai fini dell'erogazione delle compensazioni;
- Agea pagatore assicura l'informativa ad Agri-Cat s.r.l. nell'erogazione delle compensazioni.

Ciò premesso, allo scopo di armonizzare le attività degli Organismi pagatori, nel quadro dei pagamenti diretti della PAC per la campagna 2023 ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 2021/2115, la presente circolare reca le disposizioni sul prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori al

Fondo AgriCat nonché le indicazioni sulle modalità di integrazione della quota pubblica, a valere sui fondi FEASR, per il finanziamento del Fondo in ciascuna annualità.

2. Dotazione finanziaria del Fondo AgriCat

La dotazione finanziaria del Fondo AgriCat è composta da:

- una componente privata derivante da un prelievo obbligatorio sui pagamenti diretti destinati agli agricoltori percettori di aiuti PAC, così come previsto dall'art.19 del Regolamento UE 2021/21152;
- una componente pubblica pari al 70%, derivante dai contributi finanziari di cui all'articolo 76, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 2115/20021.

2.1. Componente privata della dotazione del Fondo

In merito alla componente privata della dotazione finanziaria del Fondo, gli Organismi Pagatori eseguono un prelievo **obbligatorio** pari al 3% calcolato sulle somme destinate agli agricoltori percettori di pagamenti diretti a titolo della PAC 2023-2027 (I pilastro aiuti diretti), i quali, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 667236 del 30 dicembre 2022, aderiscono alla copertura mutualistica del Fondo mediante presentazione della Domanda Unica (DU) annuale e, contestualmente, si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento del Fondo, dalla normativa nazionale e dell'Unione di riferimento.

Il prelievo sulla domanda unica aiuti diretti viene eseguito a partire dal 16 ottobre 2023 (riferito all'anno di campagna 2023), data dalla quale è possibile versare gli anticipi FEAGA, ed è eseguito su ogni successivo pagamento, anche se posto in essere oltre il termine regolamentare del 30 giugno.

Pertanto, il prelievo può intervenire in momenti diversi per ciascun beneficiario, anche in esercizi finanziari successivi a quello di pagamento della domanda unica aiuti diretti.

I singoli interventi della domanda unica aiuti diretti sui quali eseguire il prelievo obbligatorio sono i seguenti:

- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- misure di sostegno accoppiato al reddito a superfici e per gli animali.

Il prelievo è eseguito dagli Organismi pagatori in relazione a tutte le domande uniche degli aiuti diretti che presentano almeno un intervento ammissibile di cui sopra, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debiti (RND).

All'atto del pagamento ai beneficiari ai quali è approvata la trattenuta, gli Organismi Pagatori rendicontano nelle linee di bilancio pertinenti il 100% dell'importo dovuto al fine di ottenere il rimborso UE. Il pagamento al beneficiario è effettuato per il 97% dell'importo.

Analogamente, all'atto del pagamento, l'Organismo pagatore trattiene il 3% dall'importo dell'aiuto dovuto al beneficiario. L'importo oggetto di trattenuta è versato mensilmente dall'Organismo pagatore al Fondo AgriCat sull'apposito conto corrente di tesoreria centrale n. 25106, intestato "FONDO AGRICAT L. 234-21 C517" la cui apertura è stata autorizzata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), ai sensi del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022, art. 1 comma 517.

A seguito del versamento e comunque entro l'ultimo giorno di ciascun mese, ogni Organismo Pagatore trasmette al Soggetto Gestore del Fondo (Agri-Cat s.r.l.), la distinta recante il dettaglio delle trattenute operate per ciascun intervento e per ciascun agricoltore partecipante.

Come previsto dal decreto ministeriale n.667236 del 30 dicembre 2022, il prelievo suddetto costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante; un eventuale successivo recupero sulla quota FEAGA dei pagamenti diretti oggetto del prelievo non determina una conseguente riduzione del prelievo stesso versato al Fondo né l'esclusione dal riconoscimento delle compensazioni, né alcun obbligo di restituzione delle compensazioni eventualmente ricevute dal Fondo.

Restano ferme, in ogni caso le procedure di recupero in caso di indebita percezione di somme assoggettate al prelievo versato ad Agri-Cat s.r.l.

2.2. Componente pubblica della dotazione del Fondo

Il soggetto Gestore del Fondo AgriCat, al fine di integrare le disponibilità complessive del Fondo, per ciascuna annualità, presenta all'Organismo pagatore AGEA una o più domande di pagamento a valere sul FEASR nella misura del 70% sul corrispondente intervento SRF04 di cui al Piano Strategico Nazionale della PAC.

L'Organismo pagatore AGEA, dopo le istruttorie previste, provvede a versare la quota pubblica sul C.C. di tesoreria centrale n. 25106, intestato "FONDO AGRI-CAT L. 234-21 C517" e a rendicontare questa spesa alla UE nella prima dichiarazione di spesa trimestrale FEASR per il successivo rimborso da parte della UE.

5. Legittimazione in giudizio

Come disposto dall'art. 17 del Regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, approvato con Decreto **Ministeriale 5 aprile 2023, n. 0193990**, per tutte le attività la legittimazione è in capo al Soggetto gestore del Fondo AgriCat s.r.l. ad eccezione di quanto normato all'articolo 1, comma 517 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 per cui è legittimato l'Organismo Pagatore AGEA.

In caso di controversia giudiziaria per cui è legittimata AGEA, l'Organismo pagatore AGEA si avvale del materiale istruttorio fornito da Agri-Cat s.r.l. nelle sue funzioni istituzionali di soggetto gestore del Fondo AgriCat s.r.l.

IL DIRETTORE

Dott. Salvatore Carfi

Documento informatico sottoscritto

con firma elettronica digitale

ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005